


Paolo Piccardi

Editti e bandi nel Bisdosso



Il "Bisdosso o vero diario del Pastoso" è un manoscritto di 936 pagine contenente la descrizione degli accadimenti avvenuti fra il 20 ottobre 1640 e il 12 Marzo 1699 a Firenze, o dei quali si era avuta notizia a Firenze.

Commissionato da Gualtierotto di Francesco Guicciardini, venne interrotto alla sua morte e sepolto nella sua sterminata biblioteca.

Gli eredi di Gualtierotto venderono il manoscritto ad Alessandro dei Medici, i cui eredi lo riposero in una cassa, che rimase abbandonata nel castello di Monale d'Asti, fino a quando l'ultimo discendente dei Medici, Ottaviano, dispose il riordino e la catalogazione della sterminata biblioteca, facendo tornare alla luce il manoscritto. Gli studiosi ai quali venne sottoposto convinsero la Cassa di Risparmio di Firenze a finanziarne la riproduzione anastatica in tre grossi volumi, che videro la luce nel 1999.

"Andare a bisdosso" significa cavalcare senza sella, ossia senza vincoli né restrizioni. In realtà il manoscritto narra gli eventi in ordine rigorosamente cronologico e la libertà di cui si vanta si estrinseca nella forma non protocollare e nell'aggiunta di voci, malumori e pettegolezzi raccolti per strada.

A compilare tale manoscritto si avvicendarono tre cronisti. Del primo non sappiamo niente, salvo il suo definirsi "Il Pastoso", quindi forse un accademico. Alla sua morte il lavoro fu proseguito da Francesco Bonazzini, che si avvale della collaborazione di Giovanni Battista Cenni.

La narrazione risente della diversa sensibilità dei compilatori nel privilegiare i fatti di cronaca nera piuttosto che quelli di cronaca mondana, ma, aspetto più rilevante, evidenziano sotto traccia le condizioni di vita dell'epoca, le mutazioni del costume, l'organizzazione dello stato, delle industrie e dei commerci.

Con l'avvento al potere di Cosimo III, il suo bigotto ossequio nei confronti della religione e dei religiosi di ogni ordine e grado condizionò anche il compilatore, il quale preferì omettere la descrizione dei delitti e delle esecuzioni capitali, che invece avevano interessato il suo predecessore, per descrivere minuziosamente le cerimonie e le pratiche religiose del tempo.

Editti e bandi

Martedì a dì 6 Gennaio 1671 fu mandato un bando non ostante, che fusse il giorno dell'Epifania, che nel d.o anno non andassero maschere, né si facessero altri Bagordi Carnovaleschi sotto gravi pene stante la morte del Gran Duca Ferdinando secondo.

Lunedì a dì 25 di Maggio 1671 sonorno le campane di Palazzo Vecchio per allegrezza della nascita del Principe Gio: Gastone etc. in sul mezzo giorno fu mandato il Bando di quattro giorni di ferie, et un ora doppo il Gran Duca Cosimo suo Padre andò alla Sant.ma Annunziata insieme con il Card.e Leopoldo suo Zio e poco doppo vi andò la Gran Duchessa Madre per render grazie di sì segnalato favore, e fu scoperta quella Sant.ma Immagine con concorso infinito di popolo, sparando la fortezza da basso. La sera vi furono i fuochi in piazza con lo sparo di molti mortaletti; il giorno seguente il Magistrato Supremo, e tutti gli altri Magistrati andorno al Duomo ad offerta, et assisterono alla Messa cantata dello Spirito santo, et al Te Deum, e la sera furon fatti i medesimi fuochi della sera antecedente.

A dì 21 Genn.o 1678 essendo la penuria del grano giunta all'ultimo segno, e non si contentando chi n'haveva di venderlo dieci lire lo staio, lo tenevano stretto, e non volevano mandarlo alla piazza; per la qual cosa il Ser.mo Gran Duca, mosso dai lamenti, e patimenti dei poveri suoi sudditi, determinò di por freno a così grande ingordigia, onde il sud.o giorno, mandò un bando, che il grano non si potesse vendere più che una piastra lo staio, e messe una rigorosa pena tanto a chi lo vendeva, quanto a chi lo comprava più del suddetto prezzo, et egli fece mettere la tinella in piazza a S. 6 lo staio. Ma questa buona intenzione di S.A. non hebbe l'effetto desiderato perché, se prima vi era poco grano in piazza, cominciò a non ve n'esser punto (ecettuato il Sig.r Marchese Corsi, che non volle mai vender il suo grano se non in piazza, al prezzo bandito) e di fuori non ne veniva più un granello, perché lo mandavano in altri luoghi, dove si vendeva più d'una piastra; Onde il Gran Duca mandò fuori per tutto lo Stato molti Commissarij, i quali havevano autorità pienissima di fare ogni diligenza, et ogni severa perquisizione per trovare il grano dove havevano indizio che ve ne fusse, e quello trovato mandarlo a Firenze, e gastigare rigorosamente chi lo nascondeva, e furono poste gravissime pene a quelli, che trasportavano il grano in altri luoghi, che alla Città, senza altro indizio che di voltargli le spalle. Insomma questa fu la maggior carestia di che s'habbia memoria, e la Città di Firenze si ridusse a tale, che non vi restava da vivere per più che tre giorni, e se il Sig.r Iddio non ci soccorreva, col far partire l'Armata Franzese d'intorno a Messina ribellata, i quali erano cagione, che due, o tre navi di grano comesso per Livorno non potevano, o non s'arrischiavano a passare, ci morivamo tutti di fame senza alcun rimedio, e ci saremmo morti prima, se i Lucchesi non ci havessero soccorso con prestare a questa abbondanza buona quantità di grano, che fu la nostra salute. Avvenne questa gran penuria non tanto per la scarsa ricolta, quanto per haver mandato fuori imprudentemente i nostri grani, e per non n'aver fatta la provizione a tempo quando si cominciò a vederne la mancanza, come facilmente si poteva fare. Tutto a cagione de' buoni Ministri, e Consiglieri.

A dì 9 Febr.o 1678 essendosi ripiena la nostra Città di poveri mendicanti, non solo nostrali, ma anco forestieri, fu mandato un bando, che per tutto il dì 16 stante potessero a loro piacimento andar mendicando per la Città, o vero andandosene in altra parte, e passato il detto giorno, quelli che fussero trovati mendicare (ecettuati però i ciechi) fussero presi, e condotti nella fortezza di S. Miniato fuor della porta a S. Niccolò, come in effetto ve ne furono condotti qualche centinaio, e quivi rinchiusi, per sovvenimento dei quali furono fabbricati più cassette nella grossezza del muro nelle cantonate dei luoghi più frequentati della Città, e furono eletti alcuni Gentilhuomini i quali andavano alle case, e Botteghe per cavarne qualche assegnamento, e quello che era loro promesso lo scrivevano, et alla fine del mese l'andavano a risquotere. I deputati a questa cerca furono il Prior Covoni, il Brandi Cuoiaio, il Balì Lorenzo Martelli, et il Prete Franci, i quali andavano ogni Sabato alle Botteghe, il Provveditore di questi rinserrati fu eletto il Sig.r Niccolò Ughi, e doppo la sua morte gli successe il Marchese Orazio Capponi, et ora è il Sig.r Conte Bernardo della Gherardsca. Ma questi poveri sono andati sempre scemando et in oggi sono ridotti a poco numero.

A dì 11 Luglio 1681 tocò bando della testa il Sig.r Filippo Strozzi e confiscazione de' beni, stante l'omicidio commesso nella persona del Sig.ò Francesco Gerini, come s'è detto (19 Xbre 1680).

Il sud.o giorno fu ammazzato di notte un Fornaio che stava in via de' Federighi da due fratelli figlioli naturali del Cav.re Fra Gio: Batt.a Medici, uno de' quali fu per questo omicidio bandito, et è morto alla Guerra d'Ungheria. Il caso successe in via de' Fossi.

A dì 9 Sett.re 1684 Furno con rigoroso bando esiliati dalla Città tutti i birboni, e vagabondi forestieri, con tre soli giorni di tempo a sfrattare, sotto pena della Galera a gli huomini, e della frusta alle Donne. E fu ancora per il d.o bando proibito l'andar mendicando per Firenze ecetto che alli ciechi, e storpiati.

A dì 15 Sett.re 1684 d'ordine del Ser.mo Gran Duca furno banditi i pugnali corti, i quali non si potessero portare se non si haveva anco la spada, o vero Archibuso, o Arme in aste, non eccettuando nessuno, e chi contravvenisse cascasse in pena (non essendo Cittadino Fiorentino) di Sudi 50 d'oro, e d'anni cinque di Galera, et i Cittadini in pena di scudi 500 d'oro, e anni cinque nelle Stinche, dichiarando che i pugnali, che si dovevano portare per l'avvenire non dovessero esser meno lunghi d'un braccio e $\frac{1}{2}$ e che si dovessero portare cinti al fianco, la qual proibizione fu fatta per ovviare all'inconveniente che tutto il giorno nascevano d'omicidij fatti con pugnali corti.

A dì 4 Marzo 1685 fu d'ordine del Ser.mo Gran Duca mandato un bando d'impunità per il primo, che desse notizia alla Corte, chi fussero stati coloro, che la sera del dì 2 9bre passato, nell'entrare nella propria casa Jacopo Ciuti, Ministro della Dispensa di S.A.S. su le due ore di notte, l'affrontorno, gli entrorno in casa, e lo svaligiorno.

A dì 8 Aprile 1685 d'ordine di Mons.r Arcivescovo fu affisso un Editto alle porte delle chiese uno Editto, nel quale si proibiva a tutti gli Artigiani il lavorar le feste, fuor che quelli che vendevano cose commestibili.

Ricordo come nel mese di Luglio 1685 il Sig.r Fran.co della Fonte dopo essere stato ritirato due mesi, si costituì prigioniero, stante un precetto ricevuto d'ordine del Gran Duca, o che si costituisse prigioniero, o che sfrattasse dalli Stati di S.A.S., o si vero che sbosasse Ducati ottomila al Fisco, a cagione d'haver bastonato un Prete figliolo di Paolo Baldini pittore, sotto la parola dell'Auditor Farinola, onde elesse il costituirsi, e dopo alcuni giorni fu rilasciato.

A dì 28 Agosto 1688 per ordine del Ser.mo Gran Duca fu mandato un Bando dal Magistrato dell'Onestà, che tutte le Meretrici descritte al libro di quell'Offizio, che abitavano per la Città dove più loro piaceva, dovessero per tutto il prossimo mese d'Ottobre ridursi ad abitare in due sole strade, cioè dal Canto alla Briga al Canto al Galeone, et in via del Giardino sino a tutta via della Rosa, sotto pena di scudi 25 da applicarsene un terzo alle Monache Convertite, un terzo all'Accusatore, e l'altro terzo alla Cancelleria dell'Offizio dell'Onestà.

A dì 24 d.o andò un bando, che dal dì primo Gennaio fino all'ultimo non si pagassero gabelle alle porte di Fiorenza d'ogni sorte pollame, ova, piccioni, e vitelli di latte, acciò la Città stesse abbondante nel tempo delle future nozze.

A dì 7 Gennaio 1689 andò il Bando con Trombetti con casacche di velluto cremisi trinato d'oro per la pubblicazione della solenne entrata della Ser.ma Principessa Sposa per il dì 9 seguente, e di 20 giorni di ferie per ogni sorte di debito da incominciare il medesimo giorno.

A dì 8 Gennaio 1689 andò un altro Bando, che sotto pena di scudi dieci, e due strappate di corda non potessero il giorno seguente dopo il tocco delle 19 i Cocchieri andare per le strade per dove doveva passare la Cavalcata con le carrozze, et a chi fusse stato in carrozza pena l'arbitrio.

A dì primo Gennaio 1690 fu mandato il bando del Giubileo universale concesso dal nuovo Papa Alessandro 8°.

A dì 6 Gennaio 1690 a ore 16 in circa fu mandato il Bando per tutti i luoghi pubblici della Città, che nessuno ardisse andare in maschera fino a tanto, che non fusse terminato il Santo Giubbileo, quale durò due settimane, e che si dovesse in una delle settimane digiunare 3 giorni confessarsi, comunicarsi, e fare l'elemosina all'altare e visitare le 3 chiese, et a voler conseguir un tanto tesoro bastava che l'ultima cosa delle cose dette essere in grazia, e finì il tempo il dì 15 detto.

A dì 29 Maggio 1690 andò un Bando a ore 22 sonate nel quale si conteneva, che alcuno non potesse estrarre vini della casa né fuori del dominio fiorentino per mandarlo in paesi alieni, e la mattina di poi tutti quelli che vendevano vino levarono gli fiaschi, sì che quei pochi che vi rimasero lo fecero salir di prezzo. Il vino che costava soldi 4.8 lo messero a soldi 7, e quello di 6 a 8, e quello di 8 a 10 e così di grado in grado salì il buono fino a soldi 14 il fiasco alle case.

A dì 20 Settembre 1690 a ore 17 andò il Bando, che i Barulli non potessero comprare, e barullare alcuna cosa di commestibile nella Città fino che non era passata un ora sonato mezzo giorno, et a tal effetto sta una banderoletta appesa alla colonna di mercato, e levata quella possono alla lor posta comprare fino che quella non è rimessa alla detta colonna e fuori della Città devono comprare lontano da quella 10 miglia.

A dì 6 Ottobre 1690 andò un bando, che quegli agivano di cause civili e criminali, non possono agire, se non sono matricolati con pena a chi derogasse di S. 500 d'oro.

A dì 12 dicembre 1690 a ore 23 in circa fu mandato un bando, che alcuno ardisca estrarre vino in alcun modo dalla Città, e dominio del ser.mo G. Duca quando gli Ss.ri Gherardi di Banco l'avevano tutto incettato per mandare nell'Inghilterra, et arrivò alla somma di barili 40mila e lo pagarono lire 24, 25 o 26 la soma in su il luogo, e quello di già l'avevano inviato a Livorno, che causò in Firenze, che rincarò, che poco se ne trovava e cattivo.

A dì 26 Giugno 1691 dalla gran quantità di poveri oltramontani che concorsi erano in Firenze fu necessario mandare un bando come fu fatto, che nel termine di 3 giorni, che tutti i birboni e vagabondi sfrattassero dalla Città, cioè i fiorentini, e gl'oltramontani nel termine di 3 ad uscir dello Stato Ser.mo. S'arrivò a contare in Firenze sopra a sette mila poveri accattanti.

A dì 18 Luglio 1691 s'intese in Firenze per editti stati affissi ne' luoghi pubblici. et alle chiese, che la Congregazione dei Cardinali deputati sopra alla Sanità avevano fatto proibire in Assisi che non si facesse la fiera della Madonna degl'Angeli. Mediante il male contagioso, che era in Bari, et in altri luoghi.

A dì 9 Ottobre 1691 d'ordine del Ser.mo Gran Duca fu mandato un Bando, che diceva Proibizione degl'Amori Disonesti, che conteneva in questa forma: Considerando, che l'ammettere i Giovani nelle case ad amoreggiare con le Fanciulle, e lasciarli praticare assieme su gli usci, e alle finestre basse sia grande incentivo di commettere, stupri, e aborti, e infanticidi, e dia occasione a risse, e altri scandali, volendo rimuovere così pernicioso abuso, fanno col presente Bando proibire non solo a i Giovani, et alle Fanciulle, ma anco a i Padri, e Madri delle medesime e altri loro Parenti huomini Donne e Capi di casa l'entrare et ammettere rispettivamente i Giovani in dette case, e il fare, e

permettere che si faccia all'Amore su gl'usci, e di notte alle finestre basse sotto pena a ciascuno, o ciascuna, che contravverrà di Scudi 10 e della carcere.

A dì 10 Giugno 1692 andò Bando che non si dovesse estrarre le Piastre, o mezze Piastre con la Stampa del Gran Duca, per portare in paesi alieni.

A dì 25 Giugno 1692 andò un bando, che i tiratori d'archibuso non potessero andare a caccia per fino alla fine del mese d'Agosto.

A dì 3 Gennaio 1693 andò un Bando, che chi unque tenesse giuochi pubblici di Minchiate et altro dovesse al suono della campana dell'arme questi dismettesse, non estraendo l'Accadente, et altre conversazioni domestiche, sotto pena a chi contravenisse dell'Arbitrio del Magistrato de' SS.ri Otto.

Ricordo come nel giorno del Giovedì Santo fu ancora la festività di San Giuseppe il dì 19 Marzo 1693 nella qual mattina furono celebrate nelle chiese più messe assai del solito de gl'anni, che suo far Chiesa Santa, ma l'una dietro all'altra fino all'entrar della messa, cantata, pur che in ciascuna delle chiese, o Compagnie, e luoghi dove è solito farsi il Sacrificio della Santa Messa non ne fusse più, che una per volta, e cominciata la detta Messa Cantata, non si potesse più celebrare eziandora nel tempo di essa, e ciò fu ordinato per Decreto Apostolico di Papa Innocenzio 12° acciò i Fedeli Cristiani non trasgredissero al precetto della Santa Messa.

A dì 9 Maggio 1693 secondo il consueto i mascellari della nostra Città non possono mascellar Vitelle fino alla festività di S. Giovanni ma in quest'anno per mancanza di castrati, ottennero facultà di poter quelle mascellare, nel dì suddetto, cioè una per bottega, e durante quella la vendessero pure a lor bene placito, ma finita, non potessero tornare a mascellarne altre fino al consueto.

A dì primo Giugno 1693 andò d'ordine del Ser.mo Gran Duca il presente bando fatto pubblicare dal Magistrato de gl'Otto avendo ineso il Ser.mo Granduca, che da qualche tempo in qua nel suo Ser.mo Stato si trovavano molti huomini forestieri facinorosi, e banditi dalle Patrie loro, i quali sotto pretesto di far la guardia agl'altrui beni si fanno lecito con gran disprezzo della Giustizia portare continovamente armi proibite, e fare molte inlecite estorsioni minacciando questo e quello, e che da simili persone siano stati commessi altri gravissimi delitti, et eccessi, volendo l'A. Sua rimediare a così fatti inconvenienti, e provvedere quanto sia possibile alla sua sicurezza de suoi Stati, e quiete de i Sudditi, fece proibire a qual si voglia persona, università, e huomo, comprendendo anco la Città, Contrada, e Montagnia di Pistoia, i Feudatari e luoghi infeudati, e in qual si voglia modo privilegiati, de quali bisognasse fare speciale, et espressa menzione l'ammettere o tenere in avvenire alcuna persona per Guardia delle lor Tenute, e Beni, che non sia Suddito di S.A.S. sotto pena di scudi 300 d'oro per ogni Guardia forestiera tenuta come sopra e d'altre pene pecunarie secondo la qualità delle persone e de i casi ad arbitrio di chi dovrà giudicare d'aplicarsi la predetta pena pecunaria un 4° all'accusatore secreto o palese un 4° al Giudice, che condannerà, et il resto alla Gran Camera Ducale. Et alle medesime Guardie forestiere proibisce il predetto Ser.mo Granduca il potersi accomodare, e continuare a servire in futuro in tale esercizio nel suo Serenissimo Stato sotto pena della Galera per anni cinque da incorrere inremissibilmente volendo di più che tutte l'accuse che verranno fatte da qui avanti da Guardie non suddite sieno ipso iure e senz'altra dichiarazione nulle, e di nessun valore, inoltre, vuole il

Ser.mo Granduca s'intendere revocate si come espressamente revoca, e per revocate s'abbino tutte le assicurazioni, che dette Guardie forestiere avessero ottenute, com'anco tutte le Licenze d'arme d'ogni sorte, che per qual sivoglia titolo o privilegio eziam col pagamento di Tassa dussero alle medesime state concesse, volendo il predetto Gran Duca che venendosi in cognizione di simili trasgressioni, s'aspetti alla Ruota Criminale della Città di Firenze, e a gl'Jusdicanti dello Stato, che esercitano la giurisdizione criminale, nel modo e forma che si ofizia nell'altre cause criminali, con facultà non di meno alla suddetta Ruota Criminale di poter avocare a se qualunque causa di dette trasgressioni dall'Jusdicanti predetti, non ostante qualsivoglia prevenzione, secondo che stimerà più opportuno per buon servizio della Giustizia et il detto Bando d'intenda aver vigore passato il che sia il termine di giorni 20 dal giorno della sua pubblicazione.

A dì 4 Giugno 1693 d'ordine delli Soprintendenti della Zecca di consenso del Ser.mo Gran Duca fu fatto noto a ciascuna persona per pubblico Bando come fu da essi ridotte le Genovine, o si vero Crocioni al valore di lire otto e soldi dieci.

Aducendo il Ser.mo Gran Duca Cosimo 3° fatta una lunga et esatta riflessione all'ingordo guadagno d'alcuni i quali stanno su la professione di dare a cambio formano i contratti, e le scritture in modo tale, che senza più interpellare i debitori, né i loro eredi, rimettono a cambio l'interessi, e tralasciando con studiosa negligenza di riscuoterli fanno in progresso di tempo moltiplicare il credito a segno che con poca somma di capitale, assorbitiscono le sostanze e l'eredità de' debitori. Onde il predetto Ser.mo Gran Duca motu proprio ordinò, che il 3 Agosto 1693, che fusse per pubblico banditore pubblicata la presente Legge, per metter riparo, a una corrente così precipitosa, delibera, comandò, e volse, che chi haveva dato a cambio, o darà in avvenire, a persone negozianti, non possa tenere il debitore su i cambi correnti, o come si suol dire con la ricorso, più che per 7 anni, quali passati cessino gl'interessi, e volendo far nuovo cambio, ordinò sia tenuta al meno far notificare per atto pubblico, o in modo equivalente al debitore la precisa somma del suo debito, e passati detti 7 anni senz'esser stata fatta, e rispettivamente rinnovata, la detta notificazione cessino gl'interessi, fin che non resti la detta somma notificata. Morendo il debitore, sia tenuto il creditore far notificare a gl'erediti il lor debito dentro il termine d'un anno, mentre siano nello Stato. Et essendo il creditore degl'erediti del debitore fuori dello Stato fiorentino debba farsi detta notificazione, e seguita. Non intendendo, che debba farsi notificazione alcuna a quei debitori, che anderanno annualmente pagando gli interessi, non potendo in questo presumersi ignoranza, e talli sopradetti benefizi delle notificazioni, e cessione de gl'interessi, e delle prime ipoteche poi si possa rinunciare, né convenire altrimenti ma siano nulle le renunzie, e tutto ciò che contro i presenti ordini si facesse, e promettesse, o fusse d'alcun Giudice, o Tribunale pronunziato, o sentenziato. E quanto a contratti fatti sin'ora de quali corrono i cambi, si dichiara, e vole, che se al tempo della pubblicazione de predetti ordini saranno passati più di 9 anni dal dì del fatto contratto, e dell'ultimo pagamento, cominci l'obbligo della notificazione, dal dì della pubblicazione, ma se non saranno passati tre anni, cominci detto obbligo dal di conratto, o del pagamento. Volendo, e dichiarando che quanto sopra si dice habbia luogo, mentre l'uno, e l'altro contraente siano sudditi di S.A. Ser.ma, poi che se il debitore, non è suddito, non s'intenda obbligare il creditore a quelle condizioni alla quali non sarebbe sottoposto l'avversario se fusse il creditore. Ma per il contrario, se il creditore non suddito darà a cambio a persona non negoziante suddita, e farà il contratto, o scritta in Firenze o nel suo Dominio s'intenda sottoposto, et obbligato all'osservanza de sopradetti ordini. Non innovandosi cos'alcuna rispetto a i cambi dati a chi negozia, ma si lasciano questi nella disposizione delle leggi, e consuetudini per non impedire, il commercio, et abbiano luogo gl'ordini sopradetti, nella Città, e territorio di Pistoia, e i luoghi infeudati, e d'ogni altro benché esente, e privilegiato.

Ricordo come nel suddetto mese di Settembre 1693 si vidde alle stampe un libro intitolato Metodo do Correzione Paterna estratto d'alcune risposte del Sig,r Dottore Francesco Gianetti Lettore di Sacra Teologia Morale nello Studio fiorentino, e Canonico dell'Insigne Collegiata di S. Lorenzo, il qual libro non tan tanto fu visto che ne fu proibita la stampa, non se ne sapendo la causa poichè non fu mai a i tempi andati veduta opera tanto fruttuosa non solo per gli Parrochi, quanto per li superiori contenendo in esso sodezza di dottrina, e zelo che devono havere i Sacerdoti, che tengono cura d'anime.

A dì 2 Gennaio 1694 d'ordine Ser.mo si senti ne i luoghi pubblici un Bando che ciascuno dovesse di nuovo far le portate di grano, e biade, che avesse in suo potere, si come la nota delle persone di lor casa, e ciò derivò per essere il grano andato in prezzo di lire cinque lo staio, e dieci crazie pensando, che fusse per esserne nella città penuria, e per tal cagione ridussero il pane in piccolissime fila, e mescolandovi anco con biada, e non servendo questo risolverono farlo spianare di biada effettiva il qual vendevalo il fornaio del guanto; Il Ser.mo Gran Duca per evitare i rumori, e sollevamento de i popoli fece porre in piazza la la tinella con ordine, che si vendesse il suo grano lo staio lire quattro, e crazie cinque, il non mescolato, et il mescolato con vecchie lire quattro, et una crazia, il che pareva molto di strano al popolo minuto, che continovamente, sentiva, e vedeva l'estrazione di quello, e molto diede da dire, la mancanza del Bizzarri di Livorno custode de i grani, avendo lassato di voto per 35 mila pezze di grano venduto agli francesi, e poi salvatosi.

A dì 13 Gennaio 1694 furono bandite le maschere, et ogn'altro passatempo carnevalesco fino al dì 26 detto mediante il Giubbileo Universale concessoci dalla Santità di Papa Innocenzio X2 il qual durò due settimane, e fu posto alla Chiesa Cattedrale, Santa Felicità, e S. Pier Maggiore, che nella settimana si dovessero osservre l'nfrascritte cose, digliuno, tre giorni, cioè Mercoledì, Venerdì, e Sabato, elemosina, visitar l'accennate chiese et in ultimo la Comunione.

Il giorno 23 Febbraio 1694 Vigilia di S. Mattio, et ultimo giorno del Carnevale, in cui fu fatta dal Clero della Metropolitana Chiesa una solenne Processione, con l'esposizione dell'Ossa, e Ceneri sacrosante di S. Zanobi, portando la testa del quale in processione alle 3 chiese, S. Marco, Annunziata, e S. Maria Maddalena de i Pazzi, nella qual processione pregar dovevasi per gl'urgenti bisogni, et in specie per la Ser.ma Gran Duchessa Madre, che già dicevasi essere indisposta nella città di Pisa, e perchè con più decoro e devozione fusse fatta la suddetta devozione gli SS.ri Otto di Balia fecero bandire le maschere, tanto di giorno quanto di notte, et in su la Piazza di Santa Croce non vi fu battuta la palla. Non fu nel detto Carnevale grandi spassatempo, poichè furono fatti due Calci divisi, che uno nella nascita della Ser.ma Madre nel quale furono Alfieri il S.r Carlo Strozzi et il Sig.r Martelli. Maestri di Campo il S.r Vincenzio Torrigiani, et il S.r Franceschi, gli altri due Alfieri furono gli D.ri Soderini, e Marigonnelli.

A dì 6 Aprile 1694 si senti rinnovare il Bando delle Collette. Perrucche, Rassa de' Servitori, e Cocchieri, e delle bestie del piè tondo indulgenziando quei che pagare non havessero, o non si fussero composti per tutto il detto mese dandogli tempo il farlo, e non facendolo sarebbero incorsi nelle pene. Imponevano a i Padroni, che del salario, che pagavano alla lor servitù ritener dovessero la tassa spettante all'Offuzio delle Collette, e quivi la pagassero.

Ricordo come li Consoli dell'Arte della Seta sotto dì 3 Giugno 1694 notificare a qualunque sottoposto a d'Arte tanto Cristiano quanto Ebreo come per sentenza dell'Ill.mi SS.r del Consiglio, e Pratica Segreta di S.A.S. del di detto data a relazione degl'Ill.mi Senatori, e Avvocati Ms. Donato

Luigi Viviani, e Cavaliere in Andra Poltri loro colleghi, è stato dichiarato insustanza, che la cognizione, e decisione delle Cause Civili, fra Cristiani, et Ebrei hinc inde Matricolati, et in altro modo sottoposti alla detta Arte dependenti dalla contrattazione di robe, e materie pertinenti, e sottoposte alla detta Arte, liberamente s'aspettino, et appartenghino alla medesima Arte nel modo, e forma, che gli s'appartengono quale fra Cristiani e Cristiani alla medesima sottoposti, acciò il tutto resti noto a' predetti sottoposti, et a chiunque altro che s'aspetta per l'inviolabile osservanza sotto le pene della nullità degl'Atti, et altre pene comminate dagli Statuti di dett'Arte a chi declina il foro della medesima.

A dì 25 Luglio 1694 ebbe sepoltura nella chiesa di S. Apullinare il cadavero di Lensi morto nelle carceri del Bargello essendovi quivi stato posto essendo stato imputato d'aver giocato alla Bassetta vantadosamente essendone già stato corretto altra volta disprezzando l'ammonizioni stategli fatte d'ordine del Ser.mo Granduca, al quale ardì negare nella sua presenza medesima, e da esso richieste alcune scritte fatte da esso con diversi, che con lui havevano giocato in diversi tempi, le quali poi li furono trove, essendone state date indizio al Gran Duca e per ciò fu d'ordine suo la seonda volta fatto imprigionare, e fattone rigoroso processo, restò condannato in pena pecuniaria, et assai ricca per il che morì ho detto, et ogni suo avere andò in fisco.

A dì 5 Agosto 1694 a ore 23 andò il Bando come la mattina del 6 stante per ordine del Ser.mo Gran Duca si sarebbe scoperta l'Immagine gloriosissima di Giesù Crocifisso nella chiesa delle Monache di S. Jacopo in via Ghibellina, dove si sarebbe portato pricissionalmente il Clero della Metropolitana Chiesa con l'altre Preterie e Magistrati per quivi porger preci al Signore acciò la Sua infinita clemenza, e bontà volesse graziarci della tanto necessaria, e salutifera pioggia per la mancanza della quale ogni cosa languiva, e specialmente li terreni, stante la grandissima seccità.

A dì 13 Agosto 1694 per pubblico Bando fece il Ser.mo Gran Duca Cosimo 3° intendere a qualunque persona, che haveva Patente, Licenze, e Viglietti di qualsivoglia sorte, eziam concessi dal medesimo Gran Duca per poter portar arme da fuoco Pistole, et Archibusi, restavano annullate et in oltre che alcuno non avesse ardire di portare per Firenze né usare Pistole, né corte né a misura né di notte né di giorno, e che in un termine d'un mese dovesse ciascuno haver portato alla Cancelleria de gl'Otto li Viglietti, Patente, e Licenze per la rassegnazione di essi e tal risoluzione fu presa perché in Firenze vedevasi ogni sgraziato portar le Pistole, dal che ne nacquero diversi casi, e fra l'altre fu ucciso un Moro Staffiere del Ser.mo Principe Ferdinando d'un colpo di Pistola, statagli sparata di notte, et era allui assai grato.

A dì 10 Gennaio 1696 giorno di Domenica andò il Bando della proibizione delle Maschere mediante il Santo Giubbileo concessoci dal Sommo Pontefice Innocenzio XII fino al dì 22 del corrente; Onde non si principiò su la piazza di Santa Croce, conforme il solito il dì 6 detto a batter la Palla; Qual Giubbileo universale si doveva pigliare nell'appresso modo, cioè digiunar tre dì, Mercoledì, Venerdì, e il Sabato, l'elemosina, confessati e comunicati visitare le appresso chiese, il Duomo, S. Pier Maggiore, e S.ta Felicità et il dì 11 detto fu fatta la solenne processione con l'intervento di tutti i Magistrati.

La mattina de 19 Febbraio 1696 si vidde ne i luoghi pubblici affissi editti d'ordine del Magistrato de SS.ri Otto, ne i quali si lesse essere stato assegnato al Sig.r Albergotti, figliolo del già Senator Nerozo Albergotti tre termini dentro d'un mese d'haver rimessa nel luogo delle Malmatitate Donna Maddalena Pinacci, stata di quivi tratta furtivamente dal detto Albergotti e trasgredendo a quanto gli era imposto, pena la testa, et ogni suo avere fusse devoluto al Regio fisco. Il che non fu

dal detto Albergotti eseguito, onde cadde nell'accennata pena; ma la clemenza del Ser.mo Gran Duca Cosimo 3° costituì, e donò tutto quello che devoluto era al Regio fisco a i suoi figlioli, privandolo d'ogni avere a facoltà, essendo questa la seconda volta che il predetto Albergotti cadde in pena capitale, e perdita di beni.

A dì 5 Luglio 1696 si viddero affissi ne luoghi pubblici gli editti delle Contribuzioni Ecclesiastiche, sopra i religiosi; Domandata più tempo fa dal Ser.mo Gran Duca Cosimo 3°, a Papa Innocenzio XII, et in somma ottenuta mediante l'aver l'A.S. Ser.ma pagate gran somma di denari nell'anni scorsi per liberarsi, del dare i quartieri d'inverno alle Milizie de i Principi stranieri, veglianti le presenti guerre, ne suoi Stati; Onde havendone di ciò sentito benefizio, non solo gli suoi sudditi secolari, quanto gli religiosi ancora, perciò fu graziato dalla Santità Sua di potere estrarre da essi la somma di S. 500000 per una volta tanto, onde fu ordinato a ciascuno ecclesiastico il dovere dentro d'un mese haver fatto la lor portata.

Ricordo come nell'anno 1696 fu assai scarsa la ricolta della seta, non solo nella nostra Città, e Stato del Ser.mo Gran Duca di Toscana, ma ancora in ogni altro luogo, e stato dell'altri Principi stranieri per quanto s'intese dalle lettere de i nostri mercanti, da i quali ne fu fatto esatte diligenze, mediante la mortalità de i Vermini, che la producono; non che non ce ne fusse una sufficiente posta; e la mortalità di essi fu causata dalli cattivi temporali mediante le continove piogge, e venti Scirocchi, et Aquiloni, che nel tempo della lor posta regnarono, assegno che arrivarono a costare i Bozzoli fino a due lire, tre soldi, e quattro la libbra i perfetti, e gl'altri più prezzi dentro le venti Crazie, de quali prezzi molti schiamazzi fecero i setaioli, con li suddetti Trattori, mediante le loro gare nel comprargli, che causò l'altezza nel prezzo di detti bozzoli, per il che l'Arte della Seta assieme con il suo Provveditore, che è il Sen.re Antonio Antinori fare a i predetti Trattori severe ammonizioni, con mortificarne alcuni di loro con imprigionarli; Il tutto facendo acciò poi non havessero da tenere in rigoroso prezzo la seta, qual cosa aspra molto pareva a detti Trattori, che non aderiscono a limitazione di prezzo dicendo, che il mercanteggiare è libero, che non dovevano impedire il loro libero arbitrio, né prezzare la loro mercanzia, che quando li SS.ri Setaioli hanno havuta abbondanza di seta nelle loro botteghe, e ch'essi Trattori si trovavano addosso la loro seta con i Cambi appresso, e che andavano a proferigliela, essi la ributtavano come cosa schifosa, e noiosa, senza ne meno proferirgli un quattrino della libra, et adesso che la Piazza ne sente qualche scarsità, s'abbia a limitarli il prezzo, e vivere sotto la pena di rigorosi Bandi, non riguardando al danno, che a i detti Trattori ne risultava, et inoltre tentorono gli Ss.ri Setaioli, per la general mancanza di seta, ogni via e modo d'impossessarsi delle lor sete con i mezzi rigorosi della Giustizia, poichè furono d'ordine Ser.mo mandati severi Bandi alle Potesterie del Dominio, e Stato del Gran Duca Ser.mo imponendo a chi avesse havuto ordine di trafugare e trasportare in Paesi alieni, e fuori del suo Stato seta incorresse nella pena della vita inclusive, forzando li medesimi Trattori nel termine di giorni sei finita, e terminata la loro trattura, e portare nella Dogana di Firenze tutte le sete da loro tratte ub detto anno, e non obbedendo incorressero nella perdita di seta seta, et in oltre una mezza piastra per libbra a chi trovato fusse in fraude, da applicarsi all'Offizio di detta Arte, et un quinto all'accusatore nascosto, o palese; Per poter consegnarla a quei Setaioli che con i loro denari havevano fatto fabbricare le dette sete, senza eccezione alcuna, senza haverne fatto patto, o rottura di prezzo. Sopra di che ne furono da i SS.ri Deputati fatte varie, e spese sessioni con l'intervento delli SS.ri Ministri nell'Arte della Seta, il quale non l'accordarono mai, e così li SS.ri Setaioli pigliavano le sete senza formalità di prezzo palese, mediante li trattori s'erano lasciati intendere volerne la libra lire venticinque prezzo assai rigoroso, che difficilmente sembrava loro l'aggiustarlo con i Ss.ri Commettenti estranei. E frattanto le botteghe stavano neghittose, senza lavorare, con universal danno della povera gente, la quale oppressa per altri conti, ne sentiva

danno ancora tutta la Città; Mentre che non son retti i due Cardini che la sostengono come è la seta, e lana, torcendone alcuno, ella subito va in rovina, come in effetto si vede nel tempo d'oggi, ch'è calcata da infinità di poveri, e povere accattanti, tutte maestranze di lana, e seta, senza vedersi quelle che nelle case per vergogna stanno racchiuse, e quelle che volontariamente hanno mutato Stato, e clima. Se la ricolta della seta quest'anno è stata scarsa, quella del grano non è stata abbondante, se non di Volpe, il che da molti non si credeva stante come io già dissi l'esser la sementa andata asciutta, che da alcuni agricoltori, ne è stata poi fatta la conseguenza, che la seccità nel primo di essa sementa non fu buona perché per quasi due mesi il grano non si vidde spuntar dalla terra, o se pure in alcuna parte rado, e poco. Il piano ha reso manco del monte, non dico dell'universale perché vi sono stati alcuni luoghi, che vi è stata buona raccolta ma ciò si è data in pochi. Le biade si sono portate, e bene, e queste hanno fatto che il grano si è mantenuto per ricolta a lire quattro e un giulio il grosso, e cinque lire il Gentile lo staio, et è sempre poi andato diminuendo detto prezzo qualche crazia. Delle biade serotine se ne aspettava buona raccolta ma mediante la seccità si dubita che non voglia essere conforme il nostro desiderio, che il tutto si rimette nelle mani di Dio.

In Aprile 1697 si viddero affissi a i luoghi pubblici alcuni editti stampati d'ordine di Mons.r Arcivescovo Jacopo Morigia di questa nostra città del presente tenore, sopra i Preti, a i quali ordinava come qui appiè viene esposto:

Essendoci stata partecipata da Mons.r Ill.mo e Rev.mo Nunzio Apostolico una lettera circolare emanata dalla Sacra Congregazione dei Vescovi per ordine espresso della Santità di N. Sig.r Papa Innocenzio XII del seguente tenore:

Molt' Ill.me e Reverendis. Monsig.r come Fratello. Tra le più assidue sollecitudini, che occupano la mente zelantissima di nostro Sig.re per il Bene spirituale della chiesa una si è di conservare e ravvivare nel suo vero decoro la Santità, e Dignità del Sacerdozio; Poiché dipendendo dagl'Officij di quest'Ordine, l'instituzione, la Correzione e la santificazione de' fedeli, conviene ancora, che l'esemplarità della vita, e la gravità de' costumi sia in essi così distinta e superiore ad ogn'altro, che corrisponda alla sublimità del grado, et alla fine della sua istituzione. Quindi è che con l'Oracolo della sua viva voce, ha Sua Beatitudine ordinato, che si scriva a tutti i Pstori di Diocesi la presente lettera vincolante a fine d'eccitare una più viva vigilanza dell'Ordinazioni de Sacri Concilij Eucumenici, e specialmente Tridentino, in ordine all'onestà della vita del Clero, e singolarmente il non permettere ed ominamente impedire che i Sacerdoti non s'impieghino in Officij servili del secolo, e de' laici, e specialmente di donne improprij a' Ministri de' Sacri Altari, et al carattere sacrosanto, il quale quando venga conferito secondo le disposizioni del Sacro Concilio di Trento, e con l'attual servizio d'una chiesa, cesserà l'occasione di simili scandoli e si toglierà dall'oziosità e povertà d'un numero straordinario e disapplicato ogni scusa e compatimento per tollerargli contro i sacri divieti in impieghi abietti e indecenti. Doverà V.S. comunicare questi sentimenti del zelo Santissimo di Sua Beatitudine a tutti i Vescovi di codesta Nunziatura e gli auguro dal Sig.re Dio ogni bene

Roma 16 Marzo 1697

Come fratello affezionatissimo

Card. Di Carpegna

Noi dunque aderendo a i zelantissimi sentimenti della S.a S.a facciamo nota per mezzo del presente editto universalmente a tutti la mente santissima di Sua Beatitudine e l'inagumento di quello abbiamo altra volta insinuato nelle siinodali, adesso tanto più con vive premure ne inculchiamo a chi occorrerà il guardarsi e l'astenersi da quelle cose, che possono pregiudicare alla dignità e decenza del Sacerdozio ed alla sincera, e filiale obbedienza dovuta al Sommo Sacerdote e Pastore Universale della Chiesa protestandoci che averemo in ciò ogn'attenzione e vigilanza, acciò

che la S.tà Sua sia ubbidita, e venghino osservate le disposizioni de Sacri Canoni e Concilij a tenore della presente lettera, e pregando a medesimi Sacerdoti copiose grazie del Sig.re Iddio impuegarsi con ogni esattezza e col dovuto decoro nel suo santo Servizio impartiamo loro la nostra Pastoral Benedizione.

Data dal nostro Palazzo Arcivescovile il dì 19 Aprile 1697.

Mi è parso bene il far nota in questo delle sopra scritte cose, acciò si veda qual sia l'intenzione de Sommi Pontefici di rispettare i religiosi, che in Firenze poco ciò si costuma, e loro poco gl'importa il farsi rispettare mentre che cedono la mano dritta a ciascuno a vista di tutti, e vi sono di quelli che più tosto aboliscono tal dignità poi che vanno vestiti in forma tale che non si distinguono da i Laici, portando velate, e sotto velate, parrucche, e collari pocco dissimili a i secolari, havendo quasi in tutto lasciato di vestire l'Abito Talare conforme dovrebbero portare, secondo la disposizione de suoi Concilij, e Bolle Pontifice, e queste sono le cause, che i secolari gli perdono il dovuto rispetto, e gli ammettono a i servigij delle case loro, non decorosi alla dignità sacerdotale, e se a sorta gli è concessa qualche cosa che non stia bene a loro un tantino, loro se la prendono uin tantone, pur che arrivino al lor fine, del guadagno, che non pensono ad altro, segua poi ciò che vuole.

Ricordo, come sotto dì 15 Marzo 1698 fu pubblicato un bando con titolo d'Editto Generale d'ordine de SS.ri Deputati sopra le Collette universali, nel quale conteneva, che essendo indispensabilmente convenuto al Ser.mo Gran Duca Cosimo 3° clementissimo nostro Sig.re per contribuire alla quiete dell'Italia, ed evitare quei danni della guerra ai quali erano sottoposti somministrar di nuovo la somma di Scudi 150mila, che l'A. S.ma in continuazione del suo Paterno affetto verso i suoi amati sudditi, applicato a tutti i modi che le ha saputo suggerire più proprij il suo sommo zelo per esimere al possibile i medesimi sudditi da quei maggiori aggravi, ai quali dalle continove contingenze sono stati per innanzi obbligati a succumbere per reintegrare l'A. S. Ser.ma del pagato in rilevantissime somme per liberare i suoi Stati dall'incursioni dell'alloggiamenti pretesi, e perciò è ricorso alla S.tà Innocenzio 12 perché egli volessi ordinare che i Clerici, sì secolari come regolari de' suoi felicissimi Stati concorressero con un pronto sussidio in così grave urgenza al bisogno de suoi sudditi laici incapaci di potere da se soli supplire a tanto peso. E riflettendo S. S. alla giustrizia della causa ordinata al sollievo dei popoli, e che con lo stabilimento del riposo d'Italia, non solo vien dato fine a tante e deplorable miserie, alle quali stava ella soggetta, ma ancora restando rimossi quei pericoli e pregiudizi che sovrastavano alle persone e beni ecclesiastici, si è mossa per secondare la premurosa intenzione del Ser.mo Gran Duca a commettere agli ordinari e prelati de' suoi Domini significare ai clerici secolari e regolari delle loro rispettive città e diocesi, che contribuischino senza dilazione in così straordinario bisogno per la quantità e qualità dei beni che ciascheduno ecclesiastico possiede la quarta parte di quello che per la medesima quantità e qualità dei beni sarà tassato ciascuno effetto del laico per la sopradetta causa con l'autorità di procedere contro gli ecclesiastici a ciò retinenti ed astringerli nelle forme dovute. E volendosi S.A. Ser.ma conformarsi in tutto alla mente di Sua Beatitudine, et ad oggetto di godere del detto grazioso indulto facilitare con provvido regolamento l'esecuzione, in vigore pertanto del presente pubblico e general editto l' A. S. Ser.ma e per detta gli sopradetti SS.ri delle Collette mediante la facultà allor benignamente concessuta. Orinorono, e comandorono, che ciascuna persona di qualunque stato, grado e condizione, luogo pubblico, Corpo e Comunità, et Università che possioede beni stabili in qualunque parte de felicissimi stati di S. A. S.ma non escludendo la città, e lo stato di Firenze, ma ancora le città e Stato di Siena, la città, contado e montagna di Pistoia, la città e Stato di Livorno, Isola del Giglio, Porto Ferraio, Castiglione della Pescaia, Pitigliano, e Sorano, Scansano, il Monte san Savino, e Pontremoli e loro rispettive Comunità, Giurisdizioni e Popoli, e qualsivoglia altra città, terre, persone e luoghi, benché pari, o maggiormente privilegiati, infeudati o per Capitolazioni, patto eziand oneroso. Nel termine d'un

mese dal giorno della pubblicazione del presente editto dia innata, e Portata distintamente tutti li Capi de Beni Stabili, che possiede ne' medesimi Stati, esprimono il proprio nome, quello del Padre, e il Casato, il Popolo, e Comune, e Podesteria dove siano posti detti Beni, e dove abiti, e rispetto a quelli decimati in Firenze tanto della Città che del Contado il quartiere, e Gonfaloniere, la di loro quantità e qualità, e per soprabbondanza, e per riscontro la valluta dei medesimi distintamente capo per capo, con specificare nei terreni la quantità delle staiora, o altra misura secondo l'uso del paese, e luoghi dove son rispettivamente posti tali beni e le qualità, cioè se è terra boscata, lavorativa, vignata o fruttata, e quella così fatta doverà ciascheduno sottoscrivere di propria mano, o far fare da altri in caso di non sapere scrivere. Ordinando a ciascuno che dia la suddetta nota o Portata, senza alcun vizio o defraudazione, ma secondo la giusta quantità o valuta come sopra, poiché altrimenti sarebbe cagione, che altri che dessero la nota giusta resterebbero indebitamente aggravati. E perciò vuole e comanda l' A.S. che contro questi tali si possa procedere, e si proceda con ogni rigore e secondo l'arbitrio di detti SS.ri Deputati, e quanto a quelli, che passato il suddetto termine haveranno in tutto tralasciato di presentare come sopra la detta nota, o Portata, s'intendano caduti in pena ipso facto, a ragione di S. 10 o più, o meno ad arbitrio di detti SS.ri Deputati per ogni cento di Scudi a che si troverà ascender la vera quantità e valuta dei suoi beni ad applicarsi la detta pena per 1/3 al notificatore segreto o palese, per 1/3 al Magistrato di detti SS.ri Deputati, e l'altro 3° alla Cassa della p.te Colletta della qual pena non ne sarà fatta né grazia né composizione, ma sarà esigita con rigorosa pena. E fatta che haverà ciascuno la sua nota, o Portata, con le distinzioni, che sopra: Gli abitanti della città e sobborghi di Firenze la devino presentare nel suddetto termine d'un mese, in mano alli ministri delli predetti Deputati, e quelli che abitano fuori la doveranno presentare in mano del Iudicente, o Ministri delle Corti, nelle Iurisdizioni de' quali hanno le loro solite abitazioni, quali tutti sieno obbligati a riceverle gratis, senza niuno benché minimo emolumento, e quelle di mano che gli saranno presentate, infilzalle, e numerarle, popolo per popolo, comune per comune, acciò quello che presenta possa, volendo, haverne riscontro senz'alcuna spesa. Spirato detto assegnato tempo, subito i detti ministri, o Iudicenti, trasmettere le dette Filze per sicura occasione a Firenze, dovendone i detti Iudicenti esserne debitori fin tanto che qua non sieno veremente presentate in mano de i predetti ministri, e acciò che non resti dubbio chi sia tenuto, o no, a dar detta nota o portata S.A. intende, ordina, vuole e comanda che in vigore del presente Editto tutti sieno obbligati a darla, e perciò s'intendono revocate, all'effetto di che sopra solamente, e non altrimenti, né in altro modo tutte sinfore esenzioni godute da qualunque sottoposto, tanto di ragione, che per sua beneficenza, o per ragione di cariche, o per qualsivoglia altro titolo, o patto, di modo che sian tenuti, e devino dare la detta Portata, tutti quelli che per cagione dei 12 figlioli, quanto per ragione di infeudazione, con qualsivoglia titolo, o altri simili privilegi o cause, che non gli obblighino al pagamento de' pesi ordinari. Intendendosi tutti questi in vigore dell'accennato editto, per l'effetto suddetto solamente; in tutto e per tutto revocati, e revocate, come se mai fussero stati loro concessi, e concesse, derogando con la pienezza della sua Sovrana Potestà a tutte dett'Esenzioni, e privilegi, et ad ogni altra, o altro, etiam, che quelle, e quelli havessero clausole amplissime derogatorie, e che comprender bisognasse fare di quelli, e quelle speciale, et individua menzione. E per rimover ogni dubbio si dichiara che debba farsi la Portata de' Beni, consistenti in terreni, case, magazzini, botteghe, molini, et altri edifizii di qualunque sorte, et attualmente, e corporalmente si posseggano, sì in nome proprio, che d'altri, tanto nella città che fuori, dai quali sia solito ritrarsene qual si sia benché minima utilità intendendosi dipendenti de' beni, Li beni usufruttuari emfiteutici, e feudali o condotti a lungo tempo, sì come quelli posseduti per immissione di tenuta, o in luogo di pegno, o di ipoteca, sì come ancora quei beni il di cui prezzo non fusse stato pagato, o se ne pagasse frutto ricompensativo, e quelli de' quali pendessi il patto di redimere, et in sustanza di quei beni, e frutti de' quali si ricevino da quelli che possiedono, eccettuati solo quelli che tengono

in affitto a breve tempo, come sono le condizioni quinquennali, e simili. I beni de' quali devansi dare in Portata da' Padroni diretti, e proprietari (ed i sopradetti esclusi) tutti gli altri, che realmente, attualmente, e corporalmente posseggono, e che ricevan frutti, intendano detti SS.ri sien tenuti a dare la suddetta Portata. Similmente per toglier ogni dubbio, che nascer potesse circa il determinare nella Portata la valuta di detti beni, intendano, che detta stima o valuta si assegnino (avuto riguardo alla quantità e qualità di detti beni) senza defalcare di Dazzij o Decime o altri carichi, reali o ordinarij, o comuni, rispetto ai Beni Livellari o feudali, si doverrà nella portata esprimere chi sia il Padrone diretto e proprietario de medesimo, con li pesi che vi sono, e quello di più ne ricavano.

Promulgato il sopra notato editto, l'universale subito ne cominciò sopra ciò gran bisbiglio, mediante l'havere in sì poco tempo a far le denotate misure che per chi haveva gran quantità d'effetti fece riflessione, che più importava la spesa da farsi in quelli che misurar dovevano, che non sarebbe stata la tassazione, che repartitamente gli fusse tocca, et in oltre moltissimi ve ne sono che non serve loro il termine di mezz'anno per poter fare tali misure, che veramente si conosce da ciò, che chi ha posto in capo una tal cosa a S.A.S: ha stimato poco il di lui Stato, poiché pretende che solo in un mese deva esser misurato, e perciò sentitasi per la città una tal bisbigliazione, e che nemmeno le portate non venivon fatte, fu determinato altro mese d'assegnazione, che pur ne meno queste compariscono, ne compariscono fu assegnato un altro mese, che perciò se ne attenderà l'esito.

Ricordo come il dì 9 Settembre 1698 si vidde affisso nei luoghi pubblici un editto dei Deputati delle Collette, che ordinava quanto al far le già dette Portate, che quelle non si facessero fino a nuovo ordine che si sta attendendolo.

La mattina de 23 Ottobre 1698 si sentì a luoghi pubblici per bocca di pubblico banditore proibire a ciascuno l'ammazzare i Colombi di qualsivoglia sorte, e chi contrafacesse a tal Bando incorresse nelle pene state altre volte pubblicate per tal mancanza e danno che fanno quei tali che ammazzano i Colombi, che da qualche tempo in qua è stata notabile, havendo disperse affatto le Colombaie della Galera inclusive, non distinguendosi alcuna persona privilegiato, o nobile che si fusse, poiché ciascuno facevasi lecito ammazzare senza rispetto alcuno detti animali, predandogli in quella guisa, che soglion farsi gli animali selvaggi. Onde per rimediare a tal inconveniente e per i molti reclami stati porti a chi sopra ciò era destinato, fu necessario da esse farne sentire la suddetta pubblica privazione.

Ricordo come per avvisi giunti in Firenze nel mese d'Ottobre 1698 havere le Sante Braccia di S. Niccolò da Tolentino sudato sangue in gran copia per il che Papa Innocenzio 12 fece proibire le Commedie già state preparate per recitarsi in musica et in quella vece fece esortare ciascuno a voler porger affettuose preci al Sig.re Dio poiché ogni qual volta che è seguito un tal Prodigio sempre n'è insorto grandissimi inconvenienti nella Cristianità mercè la indignità, che giornalmente seguono in essa le quali provocono l'Ira del Signore contro di essa.

Ricordo come il giorno 13 Novembre 1698 a ore 23 in circa per pubblico bando pronunziato da consueto Banditore nei luoghi soliti di Firenze si sentì doversi il dì 14 del mese detto nella chiesa delle Venerandi Madri di S. Jacopo in via Ghibellina scoprire la Santa Immagine di Giesà Crocifisso, e perciò farsi in detta mattina Processione dalla Metropolitana a detta chiesa dove dall'Arcivescovo fu celebrata la Santa Messa alla presenza del Ser.mo Gran Duca e dell'otto Magistrati, la qual Immagine poi fu tenuta scoperta per tre giorni acciò ciascun fedele potesse quivi far ricorso con le preghiere per impetrar grazia del Sig.re per la cessazione della pioggia, che

per molte settimane non cessava, la quale era d'impedimento alla sementa del grano, il che dava molto da temere, se la bontà del Sig.re Dio non ci compartiva tal grazia, la quale non mancò Sua Divina Maestà farcela nel dì 26 di detto mese poichè fu un gran nevistio in Firenze e principiò il freddo che per avanti non s'era fatto ancor sentire rasserenando l'aere, e terminò il piovere col farsi a noi vedere il sole con i suoi calorosi rai, che diede campo ai contadini di non trascurare ma bensì diligentemente, e con celerità di proseguire il seminare l'avanzo di quello che restato gli era inseminato.

La mattina del 30 Dicembre 1698 fu d'ordine del Magistrato de' SS.ri Otto di Balìa fatto di nuovo pubblicare il Bando della proibizione del gioco della Bassetta, havendo inteso il Ser.mo Gran Duca che poco fusse atteso quello che d'ordine suo dal predetto Magistrato fu fatto pubblicare sotto dì 18 Gennaio 1684 che pur proibiva detto gioco con pena di S. 200 d'applicarsi la metà all'Inventore, e l'altra al Monastero delle Convertite, non ostante tal proibizione era più che mai continuato detto giuoco assai più che prima non facevasi, e particolarmente nelle case de' Gentiluomini, ne' Casini, Accademie, ed altri luoghi, che i trasgressori s'assicuravano per esser rispettati dalli Sbirri, volendo affatto sopprimere così precipitoso e dannoso trattenimento, fecero di nuovo con ordine della prefata A. Ser.ma rinnovare universalmente la detta proibizione, comprendendo ancora la città, e territorio di Pistoia, e non eccettuando alcun luogo o persona, né in occasione di festini, né di qualunque nobile e onesta conversazione, e proibendo specialmente al padrone della casa o qual altro luogo il permettere che vi si faccia tal giuoco sotto la pena di S. 300 d'applicarsi come sopra. E non ostante l'ordine moderatamente pubblicato di non potersi ne' giuochi di carte procedere ex officio, ma solo nel caso, che i trasgressori sieno trovati sul fatto, dichiararono, e comandarono che quanto al detto giuoco della Bassetta di chi si sia, e provarsi la trasgressione per testimoni, tanto rispetto al corpo del delitto, che a' delinquenti et ogni volta che segua il contrabando vogliono, e dichiarano, che sia, e s'intenda ora per allora concessa al trasgressore non solo l'impunità, ma anche la partecipazione della condennazione sopradetta mentre riveli alla Giustizia i complici, e cooperi che il delitto resti provato. E s'avverta che stante la difficoltà di mettere in chiaro detto giuoco, poichè i trasgressori, benchè trovati in fatto finghino di giocare alle Minchiate, o ad altri giuochi di carte basse meno proibiti, s'attenderanno gli indizi o della pubblica voce, o fama, o della radunanza di più persone accompagnata da circostanze, che indichino che vi fussi il detto giuoco e si procederà, benchè la detta trasgressione non sia pienamente provata a quell'arbitri, che parrà alla prudenza di chi doverrà giudicare. Con avvertire ciascuno che si procederà con ogni rigore alle suddette pene non solo contro detti trasgressori, ma anco contro di quelli li quali benchè non giocassero, e dessero comodità di giocare si ritrovasse nelli modi di sopra ordinati, che fussero complici o interessati in qualsivoglia modo nel detto giuoco della Bassetta